

## CAPITOLATO DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- per "Assicurazione" il contratto di assicurazione
- per "Polizza" il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente" l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila
- per "Compagnia" la compagnia di Assicurazione
- per "Veicolo" uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell'allegato "scheda veicoli" comprensivo delle successive modificazioni
- per "Premio" la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
- per "Rischio" la probabilità che si verifichi il sinistro
- per "Sinistro" il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
  
- per "indennizzo" la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai Beneficiari in caso di sinistro
  
- per "Risarcimento" la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro
- per "Incendio" la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi
- per "Esplosione" lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- per "Scoppio" il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione
  
- per "Furto" l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene
  
- per "Rapina" la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene
- per "Valore commerciale" il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- per "Danno totale" la perdita totale del mezzo. E' equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
- per "Danno parziale" il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
- per "Scoperto" l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo

### MASSIMALI

Premesso che:

- 1) in allegato è indicato l'intero parco veicoli a motore dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
- 2) che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d'anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente;
- 3) i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per:  
tipo, marca, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale, peso complessivo a pieno carico;

Si assicura in base alle condizioni generali, particolari e aggiuntive che seguono:

- l'intero parco veicoli a motore con un massimale di **Euro 5.000.000,00** da intendersi:

- A) per ogni sinistro relativamente a ciascun veicolo assicurato;
- B) unico qualunque sia il numero delle persone, cose ed animali danneggiati.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.**

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo o colpa grave la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

### **Art.2 –Assicurazioni complementari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.

### **Art. 3 –Decorrenza/Durata del Contratto/Recesso.**

Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24,00 del 20.08.2010 e cesserà alle ore 24,00 del 20.08.2013. In tale data, in deroga alla clausola di tacito rinnovo, il contratto s'intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Tuttavia è facoltà di entrambe le parti rescindere il contratto al termine di ciascun anno assicurativo mediante preavviso scritto da inviare tramite raccomandata A.R. almeno 60 (sessanta) – se esercitata dalla Provincia – e 120 (centoventi) – se esercitata dalla Compagnia - giorni di anticipo rispetto a ciascuna ricorrenza annuale. Inoltre, dietro semplice richiesta del Contraente, da comunicarsi mediante raccomandata A.R. entro 45 gg. dalla scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a prorogare, dietro pagamento del relativo rateo di premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). Alla Compagnia spetteranno comunque il pagamento delle regolazioni maturate prima di tale data.

### **Art.4-Pagamento del premio-termini di rispetto**

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle 24,00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa e alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24,00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o del telefax con cui sono state notificate, o comunque dalle ore 24,00 dalla data di restituzione alla Compagnia del certificato e del contrassegno di assicurazione.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia e la regolazione del premio relativa alle inclusioni e esclusioni e/o altre variazioni contrattuali deve essere effettuata entro 15 giorni dal rilascio del contrassegno e certificato o appendice di polizza.

### **Art. 5 – Estensione territoriale.**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La Compagnia procederà ai risarcimenti secondo la legge vigente nei paesi in cui si verifica il sinistro.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il

quale sono stati pagati il premio o le rate di premio e trovi applicazione l'art. 1901,2° comma, Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; in caso contrario la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

**Art. 6 – Foro competente.**

Foro competente per l'esecuzione del presente contratto deve intendersi il Tribunale dell'Aquila.

**Art. 7 – Oneri fiscali.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 8 – Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

# RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.

La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, del veicolo assicurato.

### Art. 2 – Esclusione e rivalsa.

La garanzia non sarà valida e la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della vigente legge;
- veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

### Art. 3 – Sospensione in corso di contratto.

Qualora il Contraente intenda sospendere, relativamente ad uno o più veicoli assicurati, la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale carta verde.

La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 3 mesi; qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 3 mesi.

Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore a 3 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetto il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

Il periodo riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

Se la sospensione è durata meno di 3 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione.

La sospensione non è prevista nel caso di furto o rapina del veicolo, in quanto la Compagnia continua ad essere esposta ai rischi derivanti dalla circolazione del veicolo stesso. Non è inoltre prevista per i contratti di durata inferiore all'anno.

Nel caso di demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in proporzione al periodo non goduto. La Compagnia non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente per lo stesso o altro veicolo, purché del medesimo tipo, e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore a 3 mesi.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- dell'applicazione della tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

#### **Art. 4 – Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo.**

In caso di furto o rapina di uno o più veicoli assicurati, la relativa copertura si intende risolta a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione di ciascuno di essi. Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto o rapina presentata all'Autorità competente.

#### **Art. 5 – Demolizione del veicolo.**

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a dare comunicazione alla Compagnia fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato esclusivamente da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il Contraente è tenuto altresì, a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto.

#### **Art. 6 – Distruzione o esportazione definitiva del veicolo.**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a dare comunicazione alla Compagnia fornendo l'attestazione del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto.

#### **Art. 7 – Attestazione dello stato del rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente un'attestazione per ciascun veicolo che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993, se prevista;
- il numero di sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso Compagnia diversa. Per sinistri verificatisi devono intendersi i sinistri pagati o posti a riserva; in quest'ultimo caso suddividendoli in sinistri riservati a persone e sinistri riservati a cose;
- i dati della targa di riconoscimento del veicolo o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

La Compagnia rilascia l'attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto, mentre non la rilascia nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è

stipulato con la stessa Compagnia che l'ha rilasciata.

**Art. 8 – Modalità per la denuncia dei sinistri.**

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ove possibile, sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio della documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

**Art. 9 – Gestione delle vertenze.**

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE** (sempre operanti)

### **Art. 1 – Regolamento formule tariffarie per ciascun veicolo**

#### A) Bonus / Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus / Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ai livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe.

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella “Bonus / Malus”, ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone la Compagnia abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma “Bonus/Malus”, il contratto stesso è assegnato alla all’atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall’attestazione di cui all’art 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell’attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l’attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella formula “Bonus/Malus” che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” per durata inferiore all’anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del comma precedente.

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di “Franchigia fissa ed assoluta”, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui all’ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o

che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore.

In tale caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza del premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

La dichiarazione si considera a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo la disposizione del sesto comma.

La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Contraente o del proprietario o del locatario nel caso di contratti in leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

## **B) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS)**

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus" se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successive sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di

effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.

I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da più di tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia ed al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

## **Art. 2— Rinuncia alla rivalsa.**

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 2 (Esclusioni e rivalsa) delle Condizioni Generali di Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e – se persona diversa – del Contraente per i seguenti casi:

- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Qualora il proprietario o il Contraente fossero a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all'art. 2 (Esclusioni e rivalsa).

## **Art. 3— Responsabilità civile trasportati per le sole autovetture.**

La Compagnia copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria.

**SEZIONE N.2**  
**AUTO RISCHI DIVERSI**

**A) GARANZIA INCENDIO - FURTO - KASKO - INFORTUNI DEL CONDUCENTE MEZZI DELL'ENTE**

**Condizioni Generali di Assicurazione**

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione Incendio**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati, compresi gli accessori - escluse le cose trasportate- a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido. Sono altresì indennizzabili limitatamente a autovetture e veicoli ad uso promiscuo:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, sia in rimessa che in circolazione, ed entro il limite massimo di Euro 150.000,00.

**Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione Furto**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono incluse le normali dotazioni, tali intendendosi quelle fornite e installate dalla casa costruttrice, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, purché comprese nel "valore del veicolo" dichiarato in polizza.

Sono anche indennizzabili gli accessori ad installazione fissa, che vanno espressamente descritti in polizza con il loro valore, qualora sia stata sottoscritta l'estensione della garanzia agli "accessori compresi" e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

Per accessori si intendono quelli non direttamente forniti dal costruttore e, in ogni caso gli apparecchi radio, i televisori, i lettori compact disc, i registratori, i telefoni e altre apparecchiature del genere.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo- con l'eccezione degli accessori di cui al comma precedente -durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati alle cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 150,00.

**Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione Kasko**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli, verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisioni, telefoni cellulari, lettori compact disc, registratori ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 150,00.

#### **Art. 4 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- c) causati da eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, inondazioni;
- d) derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) verificatisi in occasione di sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- f) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- g) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

#### **Art. 5 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione kasko**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di vandalismo;
- c) causati da eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo-comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- d) verificatisi a seguito di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;
- e) verificatisi durante la circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- f) verificatisi quando il veicolo indicato in polizza non sia utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- g) causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- h) causati dalle e/o alle cose trasportate;
- i) verificatisi a causa di circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- j) verificatisi in occasione della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- k) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

#### **Art. 6 – Adeguamento del valore assicurato**

In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, la Compagnia s'impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente, e quindi a modificare il premio da pagare.

#### **Art. 7 – Denuncia di sinistro e adempimenti**

Il Contraente deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliate possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Nel caso di incendio, furto totale o parziale e/o rapina del veicolo descritto nel contratto, nonché di danneggiamenti del veicolo stesso a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, ecc., la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato, all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Nell'ipotesi in cui il furto totale sia avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata alla Compagnia. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, la Compagnia potrà richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i seguenti documenti:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dalle Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato cronologico al P.R.A. (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo);
- dichiarazione di perduto possesso del veicolo rubato (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo).

La Compagnia ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; inoltre, in caso di furto sia parziale che totale, prima di pagare l'indennizzo può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusa inchiesta.

#### **Art. 8 - Eventuale ritrovamento del veicolo rubato**

Quando l'assicurato abbia notizia del veicolo rubato o di sue parti, deve immediatamente informare la Compagnia.

Se il recupero è avvenuto prima del pagamento dell'indennizzo, il valore di ciò che è stato recuperato sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se è avvenuto dopo, l'assicurato dovrà rilasciare alla Compagnia la procura a vendere ciò che è stato recuperato, autorizzandola a trattenerne il ricavato.

L'assicurato tuttavia può richiedere alla Compagnia la restituzione di ciò che sia stato recuperato.

In questo caso l'assicurato dovrà restituire l'indennizzo corrisposto e se il veicolo venga ritrovato danneggiato, la Compagnia provvederà contestualmente al rimborso del danno risarcibile.

#### **Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno**

In caso di perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro.

Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo e i fuoristrada.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie ed optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.

Qualora Quattroruote non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori ed optional avevano al momento del sinistro.

Nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tener conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti.

In caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti del veicolo tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico, per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi sei mesi.

## **Condizioni Speciali** (sempre operanti)

### **Art. 10 - Atti Vandalici**

La Compagnia provvede, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di vandalismo, anche a parziale deroga dell'art. 2 (oggetto dell'assicurazione-furto).

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 258,00.

### **Art. 11 – Eventi Naturali**

La Compagnia provvede, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, anche a parziale deroga dell'art. 4 (Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto).

Vengono indennizzati anche i danni causati da frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 150,00.

### **Art. 12 – Esclusioni**

L'assicurazione non vale nel caso di:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- c) causati da eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, inondazioni;
- d) derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) verificatisi in occasione di sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- f) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- g) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- h) danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta.

### **Art. 13 – Modalità di denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

## **Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni dei Conducenti Mezzi dell'Ente**

### **Art. 14 – Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia liquida a ciascuna persona assicurata o al conducente del veicolo identificato in polizza che subisca un infortunio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, limitatamente al periodo d'uso autorizzato dal Contraente e/o in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, l'indennità contrattualmente prevista.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:

- conseguenti a stati di malore o di incoscienza;

- a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente;
- a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia partecipato.

L'assicurazione vale anche durante la salita e la discesa del veicolo, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate necessariamente sulla strada.

La validità dell'assicurazione è comunque subordinata al fatto che l'assicurato o il conducente siano in possesso di valida abilitazione alla guida e che il trasporto sia effettuato in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione.

Massimali assicurati procapite:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| – Morte                 | euro 160.000,00 |
| – Invalidità Permanente | euro 260.000,00 |

### **Art. 15 – Invalidità permanente**

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato I del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Compagnia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Nei casi di invalidità permanente non specificati dal presente articolo, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura in cui è sempre diminuita la capacità generica del dipendente assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione e avendo riguardo delle percentuali elencate.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Si conviene che la liquidazione dell'indennità per invalidità permanente viene liquidata senza l'applicazione di franchigia alcuna.

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, qualsiasi controversia sull'entità delle lesioni e/o sul grado di invalidità permanente da liquidare, potrà essere decisa - previo accordo scritto tra le parti - da un Collegio medico. Ciascuna delle parti designerà il proprio perito medico e i periti così nominati, a loro volta, procederanno alla nomina di un terzo. Se i periti non si sono accordati sulla nomina del terzo, la scelta è demandata, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato. Il Collegio Medico così formato risiede nel comune, sede di istituto universitario di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti - ciascuna delle quali si accolla gli onorari e le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo, come espressione della loro stessa volontà.

### **Art. 16 – Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida ai beneficiari designati solo la somma assicurata per il caso di morte. In mancanza di designazione, la Compagnia liquida detta somma agli eredi dell'assicurato.

### **Art. 17 - Esclusioni**

L'assicurazione non vale nel caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo indicato in polizza non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; se il veicolo trasportava - al momento dell'incidente - più persone di quelle previste dal contratto e/o dalla carta di circolazione, l'assicurazione è valida, ma le indennità vengono proporzionalmente ridotte;
- sinistro verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, nonché nel caso di sinistri conseguenti ad imprese temerarie;

- infortuni verificatisi a seguito di partecipazione da parte dell'assicurato a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- infortunio verificatosi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari cui l'assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- infortunio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse cui l'assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- infortunio verificatosi in conseguenza di agenti atmosferici, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- infortunio causato anche indirettamente da rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

#### **Art. 18 – Denuncia di sinistro**

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art.1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

#### **Art. 19 –Criteri di indennizzabilità**

La Compagnia corrisponde le indennità purché le conseguenze dell'infortunio siano indipendenti da condizioni psicofisiche preesistenti o sopravvenute per altre cause. Pertanto, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dal terzo comma dell'art.15 (invalidità permanente).

#### **Art. 20 – Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Compagnia rinuncia all'azione di surrogazione spettante all'Compagnia, in base all'art. 1916 del Codice Civile contro i terzi responsabili dell'infortunio.

**SEZIONE N. 3  
AUTO RISCHI DIVERSI**

**A) GARANZIA INCENDIO FURTO KASKO INFORTUNI DEL CONDUCENTE E  
EVENTUALI TRASPORTATI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI  
AUTORIZZATI DALL'ENTE/CONTRAENTE IN OCCASIONE DI MISSIONI O  
ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DALL'UFFICIO**

**Condizioni Generali di Assicurazione**

**Art. 21 – Oggetto dell'assicurazione Incendio**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati, compresi gli accessori – escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido. Sono altresì indennizzabili limitatamente a autovetture e veicoli ad uso promiscuo:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione, ed entro il limite massimo di Euro 150.000,00.

**Art. 22 – Oggetto dell'assicurazione Furto**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono incluse le normali dotazioni, tali intendendosi quelle fornite e installate dalla casa costruttrice, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, purché comprese nel “valore del veicolo” dichiarato in polizza.

Sono anche indennizzabili gli accessori ad installazione fissa, che vanno espressamente descritti in polizza con il loro valore, qualora sia stata sottoscritta l'estensione della garanzia agli “accessori compresi” e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

Per accessori si intendono quelli non direttamente forniti dal costruttore e, in ogni caso gli apparecchi radio, i televisori, i lettori compact disc, i mangianastri, i registratori, i telefoni e altre apparecchiature del genere.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo- con l'eccezione degli accessori di cui al comma precedente – durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati alle cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 150,00.

**Art. 23 – Oggetto dell'assicurazione Kasko**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli, verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisioni, telefoni cellulari, lettori compact disc, registratori ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 150,00

#### **Art. 24 – Massimo Risarcimento e premio presunto**

La Compagnia non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a euro 40.000,00 a Primo rischio Assoluto. Il premio deve essere fissato con riferimento ad un numero presunto di 100.000 Km. e sarà soggetto a regolazione per ogni km. percorso in più oltre quelli sopraindicati.

#### **Art. 25 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- c) causati da eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, inondazioni;
- d) derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) verificatisi in occasione di sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- f) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- g) Determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

#### **Art. 26 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione kasko**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di vandalismo;
- c) causati da eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- d) verificatisi a seguito di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;
- e) verificatisi durante la circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- f) verificatisi quando il veicolo indicato in polizza non sia utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- g) causati da traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- h) causati dalle e/o alle cose trasportate;
- i) verificatisi a causa di circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- j) verificatisi in occasione della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- k) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

#### **Art. 27 – Denuncia di sinistro e adempimenti**

Il Contraente deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliate possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Nel caso di incendio, furto totale o parziale e/o rapina del veicolo descritto nel contratto, nonché di danneggiamenti del veicolo stesso a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, ecc., la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato, all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Nell'ipotesi in cui il furto totale sia avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata alla Compagnia. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, la Compagnia potrà richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i seguenti documenti:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dalle Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato cronologico al P.R.A. (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo);
- dichiarazione di perduto possesso del veicolo rubato (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo).

La Compagnia ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; inoltre, in caso di furto sia parziale che totale, prima di pagare l'indennizzo può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusa inchiesta.

#### **Art.28 –Eventuale ritrovamento del veicolo rubato**

Quando l'assicurato abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve immediatamente informare la Compagnia.

Se il recupero è avvenuto prima del pagamento dell'indennizzo, il valore di ciò che è stato recuperato sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se è avvenuto dopo, l'assicurato dovrà rilasciare alla Compagnia la procura a vendere ciò che è stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato.

L'assicurato tuttavia può richiedere alla Compagnia la restituzione di ciò che sia stato recuperato.

In questo caso l'assicurato dovrà restituire l'indennizzo corrisposto e se il veicolo venga ritrovato danneggiato, la Compagnia provvederà contestualmente al rimborso del danno risarcibile.

#### **Art. 29 –Determinazione dell'ammontare del danno**

In caso di perdita totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro.

Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo e i fuoristrada.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie ed optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.

Qualora Quattroruote non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori ed optional avevano al momento del sinistro.

Nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tener conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti.

In caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti del veicolo tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico, per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi sei mesi.

## **Condizioni Speciali** (sempre operanti)

### **Art. 30 – Atti Vandalici**

La Compagnia provvede, entro il limite del valore commerciale al momento del sinistro, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di vandalismo, anche a parziale deroga dell'art. 22 (oggetto dell'assicurazione-furto).

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 150,00.

### **Art. 31 – Eventi Naturali**

La Compagnia provvede, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, anche a parziale deroga dell'art. 25 (Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto).

Vengono indennizzati anche i danni causati da frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 150,00.

### **Art. 32 – Esclusioni**

L'assicurazione non vale nel caso di:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- c) causati da eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, inondazioni;
- d) derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) verificatisi in occasione di sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- f) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- g) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- h) danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta.

### **Art. 33 – Modalità di denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

**Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni dei Conducenti e Eventuali  
Trasportati – Automezzi di proprietà dei dipendenti autorizzati  
dall’Ente/Contraente in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori  
dall’ufficio**

**Art. 34 – Oggetto dell’assicurazione**

La Compagnia liquida a ciascuna persona assicurata, conducente del veicolo identificato e ai trasportati autorizzati, che subiscano un infortunio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, limitatamente al periodo d’uso autorizzato dal Contraente e/o in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, l’indennità contrattualmente prevista.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:

- conseguenti a stati di malore o di incoscienza;
- a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell’Assicurato e del Contraente;
- a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l’assicurato non abbia partecipato.

L’assicurazione vale anche durante la salita e la discesa del veicolo, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate necessariamente sulla strada.

La validità dell’assicurazione è comunque subordinata al fatto che l’assicurato o il conducente siano in possesso di valida abilitazione alla guida e che il trasporto sia effettuato in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione.

Massimali assicurati procapite:

· Morte	euro 160.000,00
· Invalidità permanente	euro 260.000,00

**Art. 35 – Invalidità permanente**

L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio.

L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Compagnia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Nei casi di invalidità permanente non specificati dal presente articolo, l’indennità è stabilita tenendo conto della misura in cui è sempre diminuita la capacità generica dell’assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione e avendo riguardo delle percentuali elencate.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Si conviene che la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene liquidata senza l’applicazione di franchigia alcuna.

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, qualsiasi controversia sull’entità delle lesioni e/o sul grado di invalidità permanente da liquidare, potrà essere decisa – previo accordo scritto tra le parti – da un Collegio Medico. Ciascuna delle parti designerà il proprio perito medico e i periti così nominati, a loro volta, procederanno alla nomina di un terzo. Se i periti non si sono accordati sulla nomina del terzo, la scelta è demandata, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’assicurato. Il Collegio Medico così formato risiede nel comune, sede di istituto universitario di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti – ciascuna delle quali si accolla gli onorari e le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo – come espressione della loro stessa volontà.

**Art. 36 – Morte**

Se l’infortunio ha per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’assicurato entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida ai beneficiari designati solo la somma assicurata per il caso di morte. In mancanza di designazione, la Compagnia liquida detta somma agli eredi dell’assicurato.

### **Art. 37 – Premio Presunto**

Il premio deve essere fissato con riferimento ad un numero presunto di 100.000 Km. e sarà soggetto a regolazione per ogni km. percorso in più oltre quelli sopraindicati.

### **Art. 38 Esclusioni**

L'assicurazione non vale nel caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo indicato in polizza non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; se il veicolo trasportava – al momento dell'incidente – più persone di quelle previste dal contratto e/o dalla carta di circolazione, l'assicurazione è valida, ma le indennità vengono proporzionalmente ridotte;
- sinistro verificatosi in conseguenza di dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, nonché nel caso di sinistri conseguenti ad imprese temerarie;
- infortuni verificatisi a seguito di partecipazione da parte dell'assicurato a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- infortunio verificatosi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari cui l'assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- infortunio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse cui l'assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- infortunio verificatosi in conseguenza di agenti atmosferici, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- infortunio causato anche indirettamente da rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

### **Art.39 – Denuncia di sinistro**

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art.1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare la Compagnia in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

### **Art. 40 – Criteri di indennizzabilità**

La Compagnia corrisponde le indennità purché le conseguenze dell'infortunio siano indipendenti da condizioni psicofisiche preesistenti o sopravvenute per altre cause. Pertanto, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità di invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dal terzo ultimo comma dell'art. 35 (invalidità permanente).

### **Art. 41 – Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Compagnia rinuncia all'azione di surrogazione alla stessa spettante, in base all'art. 1916 del Codice Civile contro i terzi responsabili dell'infortunio.

Timbro e firma leggibile del Legale  
Rappresentante o Agente Generale Delegato